



COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile

Sistema Integrato dei Controlli Interni

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Formia lì, 20 maggio 2019

Prot. n.° 24780

Ai **Dirigenti di Settore**
Dott. Domenico Di Russo
Dott.ssa Annunziata Lanzillotta
Dott.ssa Tiziana Livornese
Dott.ssa Rosanna Picano
Dott. Daniele Rossi

e, p.c. Ai Sindaco
Capo di Gabinetto
Presidente del Consiglio Comunale
Assessori Comunali
Presidenti delle Commissioni Consiliari
Presidente dell'OREF
Presidente del Nucleo di Valutazione

SEDE

Oggetto: Partecipazione alle gare d'appalto degli operatori economici in lite con l'Ente. Possibile esclusione per violazioni di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi – Monitoraggio adempimenti anticorruzione – **Disposizione.**

Si richiama l'attenzione delle SS.LL., in qualità di Dirigenti di Settore, su quanto stabilito dal nuovo comma 4, quinto periodo, dell'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 a seguito delle modifiche del D.L. n.32/2019 che testualmente dispone:

“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione ad una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non

ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande".

Dalla suddetta normativa ne consegue che, anche se non definitivamente accertate, tutte le violazioni di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi conosciute dalla Stazione Appaltante possono comportare l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, a meno che l'operatore economico, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, non provveda a pagare (anche a rate) le somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi.

In attesa di auspicabili chiarimenti, la lettura della nuova disposizione normativa induce a ritenere che, rispetto al passato, d'ora in poi gli operatori economici che, nonostante abbiano avviato un contenzioso contro gli atti impositivi ricevuti, dovranno decidere di definire le pretese erariali e contributive, per evitare il rischio di esclusione dalle gare di appalto.

Prima delle modifiche in esame, infatti, la precedente normativa stabiliva che la Stazione Appaltante potesse escludere dalla procedura l'operatore economico a fronte della dimostrazione (mediante qualunque mezzo) di gravi infrazioni (debitamente accertate) in materia di salute e sicurezza sul lavoro commesse dal medesimo operatore o del suo stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo.

Ora invece, a seguito delle modifiche indicate, la nuova disposizione prevede che un operatore possa essere escluso dalla partecipazione ad una procedura di appalto qualora la Stazione Appaltante sia a conoscenza, e possa adeguatamente dimostrare, che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

In sostanza, la conoscenza da parte della Stazione Appaltante della notifica in capo all'operatore economico di un atto impositivo, comunque tempestivamente impugnato e per il quale magari il Giudice tributario (o Ordinario, nel caso di contributi previdenziali) si sia espresso sulla sua illegittimità, potrebbe compromettere la partecipazione a gare per il solo fatto che la sentenza non sia ancora passata in giudicato e dunque possa essere ribaltata da un altro collegio.

Come detto, la nuova disposizione potrebbe aprire nuovi e diversi scenari in merito alle decisioni che l'operatore deve assumere in merito all'eventuale definizione dell'atto per mettersi al riparo da eventuali rischi di esclusione, considerati anche i tempi (non proprio brevi) del processo.

Basti infatti pensare che nel processo tributario, nella maggior parte dei casi, la sentenza delle Commissioni tributarie viene depositata molti mesi dopo l'udienza. Inoltre, la sentenza della Ctp (così come pure quella della Ctr), se non notificata, può essere appellata entro sei mesi dalla data di pubblicazione (termine che, generalmente, viene sfruttato a pieno dall'Agenzia delle Entrate).

Rimane, invece, confermato che un operatore economico è comunque escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in sentenze o in atti impositivi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Le SS.LL. vorranno attenersi ad una attenta valutazione della nuova normativa come sopra esplicitata nell'ambito dei propri poteri gestionali ex articolo 107 del TUEL.

Si dispone la pubblicazione della presente Direttiva in "Amministrazione Trasparente"-
Sottosezione: "Altri contenuti prevenzione della corruzione", Voce: "Direttive e Circolari del Segretario Generale".



IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile

Sistema Integrato dei Controlli Interni

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Avv. Alessandro Izzi